

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di.....

Oggetto: Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema - Lettera-contratto
(Versione 2024.1 approvata l'11/04/2024 con protocollo 0749658/24).

Il/La

(di seguito la "Controparte"),

codice meccanografico

codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie
(MFI code)

C.F.

P.IVA
(V.A.T. number)

numero di iscrizione al registro delle imprese
(company number)

avente sede legale in
.....
.....
(Stato; città; indirizzo)

legalmente rappresentato/a da:
.....

nella sua qualità di:

.....

DICHIARA

a) di aver preso visione e di accettare le Condizioni generali), che costituiscono parte integrante della presente Lettera-contratto;

b) di confermare, a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto, il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 47 del codice civile per il rapporto di partecipazione al sistema TARGET-Banca d'Italia, nonché i dati resi noti nell'ambito di tale rapporto per l'esecuzione delle comunicazioni via Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC).

ovvero, in assenza di tale rapporto:

elegge il domicilio - ai sensi dell'articolo 47 del codice civile - al seguente indirizzo:

.....
.....
(Stato; città; indirizzo)

indica per lo scambio di comunicazioni con codesto Istituto il seguente:

Indirizzo PEC:

c) di accettare che, in caso di perfezionamento con codesto Istituto di un rapporto di partecipazione al sistema TARGET-Banca d'Italia successivo alla data di sottoscrizione della presente lettera-contratto, il domicilio eletto e l'indirizzo PEC resi noti per tale rapporto sostituiscono senza ulteriori formalità quelli sopra specificati.

..... ,
(Luogo)

(Data)

.....
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

Al riguardo, la Controparte approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., le previsioni di cui agli artt. 9 (Comunicazioni), comma 7, 10 (Modulistica), comma 2, 11 (Potere di rappresentanza. Modifiche), comma 3 e comma 4, 12 (Divieto di rappresentanza della controparte), 14 (Regolamento), comma 3, 16 (Situazioni di inadempimento automatiche), 17

(Situazioni di inadempimento discrezionali), 18 (Rimedi a favore della Banca in situazioni di inadempimento automatiche della Controparte), 19 (Rimedi a favore della Banca in situazioni di inadempimento discrezionali della Controparte), 21 (Effetti della risoluzione o del recesso), 22 (Compensazione), 23 (Misure discrezionali basate su motivi prudenziali), 24 (Sospensione dall'accesso alle operazioni di politica monetaria in caso di applicazione di penali e in caso di violazioni in materia di riserva obbligatoria), 28 (Modifiche alla disciplina delle operazioni di politica monetaria), 30 (Foro competente) delle "Condizioni generali di contratto per l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema".

..... ,

(Luogo)

(Data)

.....
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria (di seguito “Condizioni generali”), si applicano le seguenti definizioni:
- “attività idonee”: attività che possono essere utilizzate, ove richiesto dalla natura dell’operazione, nell’ambito delle operazioni di politica monetaria. Si distinguono in negoziabili e non negoziabili;
 - “autorità di vigilanza competente”: una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale abilitati, in virtù del diritto nazionale, all’esercizio della vigilanza sugli enti, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, ivi compresa la BCE con riferimento ai compiti che le sono attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
 - “Banca”: la Banca d’Italia;
 - “Central Liquidity Management” (di seguito CLM): servizio del sistema TARGET per il regolamento delle operazioni di banca centrale e la gestione centralizzata della liquidità, in cui sono aperti i conti MCA delle controparti;
 - “conto Main Cash Account” (di seguito conto MCA): conto detenuto dalla controparte, o dall’intermediario regolante, in CLM. La controparte può detenere più conti MCA. Uno di questi è indicato dalla controparte come “MCA di default” tramite il modulo di registrazione con il quale ne ha richiesto l’apertura. Se la controparte, o l’intermediario regolante, detiene un solo conto MCA questo sarà indicato come conto “MCA di default”;
 - “conto RTGS Dedicated Cash Account” (di seguito conto RTGS DCA): conto detenuto dalla controparte nel servizio TARGET (RTGS) dedicato al regolamento lordo in tempo reale di pagamenti interbancari, per conto della clientela e alle operazioni con i sistemi

ancillari;

- “conto RTGS sub-account”: conto detenuto dalla controparte nel servizio TARGET dedicato alle operazioni con i sistemi ancillari di cui all’articolo 5 della Parte III dell’Allegato I all’Indirizzo della Banca Centrale Europea del 24 febbraio 2022 (BCE/2022/8) relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo BCE/2012/27, come successivamente modificato e integrato, disponibile sul sito internet EurLex (di seguito TARGET Guideline);
- “conto TIPS Dedicated Cash Account” (di seguito conto TIPS DCA): conto detenuto dalla controparte nel servizio TARGET (TIPS) dedicato al regolamento dei pagamenti istantanei;
- “conto T2S Dedicated Cash Account” (di seguito conto T2S DCA): conto *cash* detenuto dalla controparte nel servizio TARGET (T2S) dedicato al regolamento delle transazioni in titoli utilizzato per il regolamento del controvalore (c.d. gamba contanti) delle suddette transazioni;
- “Controparte”: il soggetto che, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 4, può accedere alle operazioni di politica monetaria;
- “Contratti quadro per le operazioni di politica monetaria” (di seguito anche “Contratti quadro”: i seguenti contratti:
 - Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto,
 - Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti,
 - Contratto quadro per le operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria,
 - Contratto quadro per operazioni di anticipazione di dollari USA;
- “Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento”: le previsioni che disciplinano le attività idonee, negoziabili e non, che possono essere costituite a garanzia delle operazioni di rifinanziamento;
- “credito ECONS”: il credito fornito nell’ambito dell’elaborazione in contingency di cui ai punti 2.3 e 3.2 dell’Appendice IV all’Allegato I della TARGET Guideline;
- “credito infragiornaliero” (“intraday credit”): credito infragiornaliero quale definito all’articolo 2, punto 35) della TARGET Guideline in combinato disposto con il punto 35) dell’Allegato III alla stessa;
- “ente di liquidazione”: un ente, di proprietà pubblica o privata,
 - a) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell’attività; ovvero
 - b) per la gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario, incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un’azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell’articolo 26 del

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio²;

- “Eurosistema”: la Banca Centrale Europea (BCE) e le Banche Centrali Nazionali (BCN) degli Stati appartenenti all'Unione Europea che hanno adottato l'euro;
- “giornata lavorativa”: qualunque giornata di calendario nella quale è operativo il sistema TARGET; con riferimento a un'obbligazione di trasferimento di titoli, qualunque giornata nella quale il depositario centrale, ovvero qualunque altro sistema di regolamento attraverso cui il trasferimento deve essere fatto, siano operativi;
- “Guida OPM”: il documento della Banca d'Italia intitolato “Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema”, disponibile sul sito internet della Banca d'Italia alla sezione “[Attuazione della politica monetaria ed Emergency Liquidity Assistance](#)”;
- “Indirizzo sulle Caratteristiche generali”: l'Indirizzo della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 (BCE/2014/60) sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema, come successivamente modificato e integrato, disponibile sul sito internet EurLex³;
- “operazioni di *fine-tuning*”: una categoria di operazioni di mercato aperto utilizzate dall'Eurosistema principalmente per far fronte a variazioni della liquidità sul mercato;
- “operazioni di finanziamento dell'Eurosistema” (*Eurosystem credit operations*) si intendono: a) operazioni temporanee di immissione di liquidità, ossia operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di immissione di liquidità esclusi gli *swap* in valuta a fini di politica monetaria e acquisti definitivi; b) credito infragiornaliero; e c) credito ECONS;
- “operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema”: operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dall'articolo 127, paragrafo 2, primo trattino del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito “Trattato”) e dagli articoli 3 paragrafo 1 primo trattino, 9 paragrafo 2, 12 paragrafo 1, 14, paragrafo 3, 18 paragrafo 2 e 20 paragrafo 1 dello Statuto del SEBC e della BCE, nonché degli atti di indirizzo della BCE. Esse si distinguono in:
 - operazioni di mercato aperto:
operazioni temporanee (incluse le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine), operazioni definitive, emissione di certificati di debito da parte della BCE,

¹ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

² Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

³ Per la versione consolidata più recente, utilizzare la chiave di ricerca: 02014O0060.

- swap in valuta a fini di politica monetaria e raccolta di depositi a tempo determinato;
- operazioni su iniziativa della Controparte (*standing facilities*):
operazioni di deposito overnight;
operazioni di anticipazione su pegno per rifinanziamento marginale;
 - operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD) garantite da attività idonee dell'Eurosistema;
- “ricapitalizzazione in natura con strumenti di debito pubblico” (*in-kind recapitalisation with public debt instruments*): qualsiasi forma di aumento del capitale sottoscritto di un ente creditizio in cui il corrispettivo è, in tutto o in parte, versato attraverso un collocamento diretto presso l'ente creditizio di strumenti di debito sovrano o pubblico emessi da uno Stato sovrano o da un soggetto del settore pubblico che fornisce i nuovi capitali all'ente creditizio;
- “TARGET”: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale di nuova generazione, disciplinato ai sensi della TARGET Guideline.

Articolo 2

(Ambito di applicazione e obblighi)

1. Le presenti Condizioni generali si applicano a tutti i contratti relativi a operazioni di politica monetaria e a tutte le operazioni di politica monetaria effettuate con la Controparte.
2. Alle operazioni di politica monetaria si applicano altresì le disposizioni tecnico operative della Guida OPM e dei relativi allegati.
3. Le operazioni di politica monetaria possono essere disciplinate da disposizioni direttamente applicabili adottate dalla BCE anche in deroga a quanto stabilito nelle Condizioni generali, nei Contratti quadro, nelle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento, nella Guida OPM e nei rispettivi allegati. La Banca comunica tempestivamente alle controparti l'adozione degli atti della BCE di cui al presente comma tramite PEC.
4. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni richiamate dai commi precedenti, le operazioni si intendono disciplinate conformemente a quanto previsto dall'Indirizzo sulle Caratteristiche generali o da altri atti normativi della BCE relativi alle operazioni di politica monetaria.
5. La Controparte si impegna ad adempiere tutte le proprie obbligazioni rispetto a ciascuna operazione di politica monetaria e accetta e riconosce che l'inadempimento di alcuna di tali obbligazioni costituirà un inadempimento con riguardo a tutte le operazioni.
6. La Controparte si ritiene a conoscenza degli obblighi imposti dalla normativa in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e si impegna a osservare gli stessi.

Articolo 3

(Requisiti di idoneità)

1. La Banca ammette alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema esclusivamente enti che:
 - a) soddisfano i criteri di idoneità definiti nella Parte Terza dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali con riferimento a ciascuna categoria di operazione;
 - b) soddisfano i requisiti tecnico operativi specificati nella Guida OPM e nei relativi allegati rispetto a un determinato strumento o operazione.

Articolo 4

(Modalità di accesso alle operazioni di politica monetaria)

1. Possono accedere alle operazioni di politica monetaria i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3 che abbiano sottoscritto le presenti Condizioni generali, le Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e i Contratti quadro regolanti le operazioni di politica monetaria di cui intendano essere Controparte.
2. L'accesso alle operazioni di politica monetaria avviene secondo le modalità tecnico operative stabilite dalla Guida OPM e dai relativi allegati.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in relazione alle operazioni di tipo strutturale (operazioni definitive) svolte per mezzo di procedure bilaterali, la procedura verrà comunicata quando necessario.

Articolo 5

(Richiesta e scambio di informazioni)

1. La Controparte si impegna a trasmettere senza indugio alla Banca mediante comunicazione all'indirizzo PEC o mediante altro mezzo indicato dalla Banca tutte le informazioni e la documentazione richieste per l'accesso e/o lo svolgimento delle operazioni di politica monetaria.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Banca si riserva il diritto di richiedere alla Controparte le informazioni pertinenti necessarie alla Banca e/o alla BCE e/o alle altre BCN dell'Eurosistema, per l'adempimento dei propri compiti e il conseguimento dei propri obiettivi in relazione alle operazioni di politica monetaria.
3. Se necessario per l'attuazione della politica monetaria, la Banca può scambiare con la BCE e le altre BCN dell'Eurosistema informazioni individuali relative alle controparti che partecipano alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Tali informazioni sono sottoposte all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 37 dello Statuto del SEBC.

Articolo 6

(Accesso alle operazioni di politica monetaria a seguito di fusione)

1. In caso di fusione il soggetto risultante dalla fusione o, nel caso di fusione per incorporazione il soggetto incorporante, comunicano alla Banca, con le modalità indicate nel paragrafo I.7 della Guida OPM, l'avvenuto adempimento delle formalità di cui all'articolo 2504 del codice civile.
2. A seguito della ricezione della comunicazione di cui al comma 1, la Banca:
 - i. verifica la sussistenza dei requisiti di idoneità del soggetto risultante dalla fusione o del soggetto incorporante;
 - ii. allinea le evidenze delle procedure dedicate alla gestione delle operazioni di politica monetaria in conformità degli esiti della fusione;
 - iii. comunica al soggetto risultante dalla fusione o al soggetto incorporante, con le modalità di cui alla Guida OPM, l'esito della verifica di cui al punto i) e dell'attività di allineamento di cui al punto ii).
3. Il soggetto risultante dalla fusione, o il soggetto incorporante, possono accedere alle operazioni di politica monetaria soltanto a seguito della conclusione con esito positivo della verifica di cui al comma 2, punto (i) e dell'attività di allineamento di cui al comma 2, punto (ii).
4. Nel caso di fusione per incorporazione, il comma 2 e il comma 3 si applicano limitatamente alle operazioni per le quali l'incorporante non era abilitata prima della fusione e alle attività idonee stanziare nel pool delle controparti che si estinguono per effetto della fusione.

Articolo 7

(Attività in contropartita delle operazioni di politica monetaria)

1. La Banca effettua le operazioni di politica monetaria, ove richiesto dalla natura dell'operazione svolta, in contropartita delle attività idonee come disciplinate nelle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento.

Titolo II
Conclusionone e forma dei contratti;
rappresentanza; regolamento; cessione del contratto

Articolo 8

(Conclusionone e forma dei contratti)

1. Le presenti Condizioni generali, le Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e i Contratti quadro per le operazioni di politica monetaria sono redatti per iscritto. A tal fine, la Controparte trasmette via PEC per accettazione alla Banca una lettera-contratto da essa sottoscritta digitalmente, secondo la modulistica predisposta dalla Banca medesima e nel rispetto delle modalità ivi previste.
2. I contratti relativi alle singole operazioni di politica monetaria sono conclusi secondo le forme e le modalità previste dai Contratti quadro per le operazioni di politica monetaria.

Articolo 9

(Comunicazioni)

1. Qualunque comunicazione (a titolo esemplificativo e senza intento limitativo: dichiarazioni, notifiche, estratti conto, lettere) tra la Banca e la Controparte deve essere effettuata in lingua italiana. La Banca si riserva di accettare, in base alle circostanze, comunicazioni redatte in lingua inglese trasmesse dalla Controparte.
2. La Banca stabilisce la forma e il canale delle singole comunicazioni nelle presenti Condizioni generali, nelle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento, nei Contratti quadro e/o nella Guida OPM.
3. In caso di indisponibilità dei canali di comunicazione stabiliti ai sensi del precedente comma, la Banca si riserva di ricorrere, e di consentire alla Controparte di ricorrere, a canali di comunicazione alternativi (a titolo esemplificativo: PEC oppure, in caso di urgenza, mail o telefono). In assenza di indicazioni specifiche la Controparte è autorizzata ad utilizzare la PEC.
4. Le comunicazioni, che devono essere trasmesse dalla Controparte alla Banca per il tramite della PEC possono, in caso di indisponibilità di tale canale, essere consegnate direttamente a mano, tramite corriere, ovvero per raccomandata A/R.
5. La Banca e la Controparte si comunicano reciprocamente i recapiti (indirizzo, indirizzo/i PEC, recapiti personali) ai quali intendono ricevere le comunicazioni, nonché ogni variazione dei dati forniti. Le comunicazioni di cui al presente comma alla Banca vengono inviate, salva diversa indicazione, via PEC agli indirizzi indicati nella Guida OPM e relativi allegati.
6. Le comunicazioni si intenderanno ricevute e conosciute dal destinatario delle medesime:
 - a) se inviate per via telematica, allorquando tali comunicazioni siano state effettuate e

risultino ricevute e conosciute secondo le modalità e i protocolli del sistema telematico utilizzato;

b) se consegnate a mano o mediante corriere, al momento della consegna;

c) se inviate per posta, alla data di ricevimento per la posta ordinaria o la raccomandata ovvero, in caso di raccomandata con avviso di ricevimento, al momento in cui dall'avviso di ricevimento la raccomandata risulta essere stata consegnata al destinatario.

7. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità, non dovuta a colpa grave, in caso di erroneo utilizzo dei mezzi di trasmissione in parola o di inesattezza dei dati comunicati.

8. Nel caso di comunicazioni da effettuarsi per via telematica, la formazione e la provenienza della comunicazione vengono attestate secondo le modalità e i protocolli tecnici del sistema telematico utilizzato.

Articolo 10

(Modulistica)

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 9 redatte in forma scritta devono avvenire a mezzo dell'apposita modulistica predisposta dalla Banca, ove esistente.

2. La Banca si riserva la facoltà di non eseguire le istruzioni pervenute dalla Controparte che non abbia fatto uso della suddetta modulistica.

Articolo 11

(Potere di rappresentanza. Modifiche)

1. Salvo il disposto dell'articolo 12, la Controparte comunica per iscritto le generalità delle persone che sono autorizzate a rappresentarla, congiuntamente o disgiuntamente, nei rapporti di affari con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2. La Banca può richiedere alle persone autorizzate a rappresentare la Controparte il deposito della firma presso la Banca stessa.

3. Le revoche, modifiche o rinunzie aventi a oggetto i poteri di rappresentanza attribuiti alle persone autorizzate non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia ricevuto apposita comunicazione scritta, ovvero per via telematica, se così disposto dalla Banca, e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

4. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca, sino a quando quest'ultima non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Articolo 12

(Divieto di rappresentanza della controparte)

1. Nella sottoscrizione delle presenti Condizioni generali, delle Condizioni generali

relative alle garanzie per operazioni di finanziamento, dei Contratti quadro e dei contratti relativi alle singole operazioni di politica monetaria, la Controparte non può farsi rappresentare da terzi.

Articolo 13

(Moneta legale)

1. Tutti i pagamenti connessi alle operazioni di politica monetaria sono denominati in euro, salve diverse previsioni contenute nei Contratti quadro per le operazioni di politica monetaria che prevedano pagamenti in valuta diversa dall'euro.

Articolo 14

(Regolamento)

1. Il regolamento delle obbligazioni aventi a oggetto somme di denaro avviene mediante accredito o addebito dei conti conformemente alle disposizioni del Contratto quadro che disciplina la relativa operazione di politica monetaria e con le modalità tecnico operative indicate nella Guida OPM per tale operazione.

2. Il regolamento delle obbligazioni aventi a oggetto attività è disciplinato dalle previsioni dei Contratti quadro di volta in volta applicabili o, per le attività idonee date in garanzia, dalle previsioni delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento.

3. In ogni caso l'adempimento da parte della Banca della propria prestazione è condizionato all'avvenuto adempimento da parte della Controparte della propria prestazione corrispondente.

4. L'adempimento della Controparte di obbligazioni di pagamento di somme di denaro, secondo le modalità previste dal primo comma, si intende effettuato presso il domicilio della Banca.

Articolo 15

(Divieto di cessione)

1. È fatto divieto alla Controparte di cedere i contratti relativi a operazioni di politica monetaria o qualunque credito od obbligazione dai medesimi riveniente, salvo il previo espresso consenso per iscritto da parte della Banca.

Titolo III

Situazioni di inadempimento della controparte; penali e sanzioni non pecuniarie; misure discrezionali

Articolo 16

(Situazioni di inadempimento automatiche)

1. Sono situazioni di inadempimento automatiche:
 - a) l'adozione, da parte della competente autorità, giudiziaria o di altra natura, di un provvedimento che disponga la liquidazione della Controparte, compresa la liquidazione coatta amministrativa, oppure la designazione di un commissario liquidatore o di un organo analogo o altra analoga procedura ad esclusione delle misure di prevenzione e di gestione delle crisi adottate ai sensi della direttiva 2014/59/UE;
 - b) l'assoggettamento della Controparte a congelamento di fondi e/o altre misure che ne limitino l'utilizzo imposte dalla UE ai sensi degli articoli 75 e 215 del Trattato o di altre analoghe disposizioni del Trattato che limitino l'utilizzo dei fondi da parte della Controparte;
 - c) il venir meno dell'assoggettamento della Controparte al regime di riserva obbligatoria ai sensi dell'art. 55, lettera a) dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali;
 - d) il venir meno dell'assoggettamento della Controparte ad una delle forme di vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE o ad una vigilanza comparabile ai sensi dell'art. 55, lettera b) dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali da parte delle autorità competenti nell'ambito dell'Unione/SEE;
 - e) l'assunzione da parte della Controparte dello stato di ente di liquidazione ai sensi dell'articolo 2, punto 99bis dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali'

Articolo 17

(Situazioni di inadempimento discrezionali)

1. Sono situazioni di inadempimento discrezionali:
 - a) l'adozione, da parte della competente autorità giudiziaria o di altra natura, di una misura di intervento restrittiva delle attività commerciali della Controparte, diversa da quelle di cui all'articolo 16, comma 1, lett. a) inclusa una moratoria, o di un provvedimento di risanamento o di altra analoga procedura diretta a salvaguardare o risanare la situazione finanziaria della Controparte, al fine di evitare l'adozione delle misure di cui all'articolo 16, comma 1, lett. a). Sono comprese, tra le altre, le misure adottate ai sensi dell'art. 69-*octiesdecies* e ss. (*misure di intervento precoce*), dell'art. 70 (*amministrazione straordinaria*), dell'art. 74 (*sospensione dei pagamenti*), degli artt. 78 e 79 (*provvedimenti straordinari*) del d.lgs. n. 385/1993 nonché degli artt. 19-*bis* (*sospensione degli obblighi di pagamento e consegna*) e

20 (riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni, di strumenti di capitale e delle passività o risoluzione della banca, con esclusione della liquidazione coatta amministrativa) del d.lgs. n. 180/2015;

- b) il venir meno di uno dei requisiti operativi specificati nelle disposizioni applicate dalla Banca o dalla BCE rispetto ad un determinato strumento o operazione;
- c) la circostanza che la Controparte dichiara per iscritto di non essere in grado di pagare la totalità o parte dei propri debiti o di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti da operazioni di politica monetaria o da altre operazioni con la Banca o con altre BCN ovvero che la Controparte cessa o dichiara la volontà di cessare il perseguimento del proprio oggetto sociale ovvero che la Controparte aderisca ad un concordato con i propri creditori, ovvero che la Controparte sia o venga ritenuta insolvente o incapace di far fronte ai propri debiti;
- d) il compimento di atti procedurali propedeutici all'adozione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 16, lettera a) ed alle lettere a) e f) del presente articolo, compresa la proposta di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o all'esercizio di servizi di investimento;
- e) la nomina di un amministratore temporaneo o di analogo organo avente il potere di limitare la capacità della controparte di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell'Eurosistema, inclusi i commissari speciali nominati ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 180/2015 e i commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 385/1993;
- f) la nomina di un curatore fallimentare, un amministratore fiduciario o un organo analogo per la totalità o una parte significativa dei beni della Controparte, nei limiti in cui tale misura sia applicabile;
- g) ogni errata o non veritiera dichiarazione o dichiarazione precontrattuale resa dalla Controparte o comunque desumibile ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in relazione a: i) operazioni di politica monetaria o qualsiasi altra operazione con la Banca o con altra Banca centrale dell'Eurosistema; ii) osservanza di norme di legge o di regolamento a cui la Controparte è soggetta, che potrebbe costituire una minaccia all'adempimento da parte della Controparte dei propri obblighi ai sensi dei contratti relativi alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;
- h) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione della Controparte all'esercizio di servizi di investimento;
- i) la sospensione o la cessazione della partecipazione della Controparte ad un sistema di pagamento attraverso cui sono regolati i pagamenti relativi alle operazioni di politica monetaria o, ad eccezione delle operazioni di swap in valuta, la sospensione o la cessazione della partecipazione ad un sistema di regolamento titoli ("SSS") utilizzato per il regolamento delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;
- j) l'adozione nei confronti della Controparte di una delle misure previste dagli articoli 78 e 79 del d.lgs. n. 385/1993 o di analoghe misure in un altro Stato membro dell'Unione, in applicazione degli articoli 41, paragrafo 1, 43, paragrafo 1, e 44 della Direttiva n. 2013/36/UE;

- k) in relazione alle operazioni temporanee, il mancato rispetto da parte della Controparte delle misure di controllo del rischio;
- l) in relazione alle operazioni di pronti contro termine, l'inadempimento, da parte della Controparte, alle scadenze contrattualmente previste, delle obbligazioni di pagamento del prezzo di acquisto o di riacquisto o di consegna delle attività acquistate o riacquistate; in relazione a prestiti garantiti, l'inadempimento, da parte della Controparte, alle scadenze contrattualmente previste, delle obbligazioni di consegna delle attività o di rimborso del credito;
- m) in relazione alle operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria e raccolta di depositi a tempo determinato, l'inadempimento, da parte della Controparte, alle scadenze contrattualmente previste, all'obbligo di versamento dell'importo in euro o in valuta estera;
- n) il verificarsi di una situazione di inadempimento relativa alla Controparte, non diversa nella sostanza da quelle elencate nel presente articolo, in qualunque operazione condotta per finalità di gestione delle riserve valutarie o di fondi propri della BCE o di altra BCN;
- o) l'omessa fornitura di informazioni pertinenti da parte della Controparte che comporta gravi conseguenze per la Banca;
- p) l'inadempimento, da parte della Controparte a qualsiasi altra obbligazione a suo carico derivante dai contratti per le operazioni temporanee e le operazioni di swap in valuta e, nel caso in cui ciò sia per essa possibile, il non porre rimedio alle conseguenze del proprio inadempimento entro il termine di trenta giorni nel caso di operazioni garantite e di dieci giorni per le operazioni di swap in valuta, termini decorrenti dalla intimazione della Banca a provvedere in tal senso;
- q) il verificarsi di una situazione di inadempimento relativa alla Controparte, comprese le sue succursali, ai sensi di qualsiasi accordo o operazione con l'Eurosistema stipulati al fine di effettuare operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;
- r) l'assoggettamento della Controparte a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo imposte da uno Stato membro la cui moneta è l'Euro;
- s) l'assoggettamento della totalità o di una parte significativa delle attività della Controparte a un ordine di congelamento, sequestro confisca o qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori della Controparte;
- t) la cessione della totalità di una parte significativa delle attività della Controparte ad un altro soggetto; la vendita, lo scioglimento, la liquidazione o la cessazione della totalità o di una parte significativa delle operazioni o delle attività economiche della Controparte o l'assunzione di una decisione in tal senso;
- u) qualunque evento imminente o attuale il cui verificarsi possa porre in pericolo l'adempimento da parte della Controparte dei propri obblighi derivanti dagli accordi dalla stessa conclusi ai fini della partecipazione a operazioni politica monetaria o da qualunque altra disposizione contrattuale e/o normativa applicabile al rapporto che intercorre tra la Controparte e la BCE o una Banca centrale dell'Eurosistema;

- v) l'inadempimento, la violazione o il non esatto adempimento da parte della Controparte di qualsiasi altro obbligo, accordo o operazione con la Banca ai sensi degli accordi conclusi ai fini della partecipazione ad operazioni di politica monetaria o di qualunque altra disposizione contrattuale e/o normativa applicabile al rapporto tra la Controparte e la BCE o una BCN.

Articolo 18

(Rimedi a favore della Banca in caso di situazioni di inadempimento automatiche della Controparte)

1. Fatte salve le vigenti disposizioni di legge che prevedono lo scioglimento di diritto dei contratti, al verificarsi di una delle situazioni di inadempimento di cui all'articolo 16 la Banca, senza pregiudizio di quanto previsto all'articolo 2, comma 5, può, in relazione alle circostanze:
- i. sospendere o escludere l'accesso della controparte alle operazioni di mercato aperto;
 - ii. sospendere o escludere l'accesso della controparte alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti;
 - iii. dichiarare risolti i contratti relativi alle operazioni di politica monetaria e le operazioni di politica monetaria in corso con decorrenza dalla data dell'evento di inadempimento;
 - iv. richiedere il rimborso anticipato di crediti non ancora scaduti o sottoposti a condizione;
 - v. avvalersi della compensazione nei confronti della Controparte, ai sensi dell'articolo 22;
 - vi. eccepire l'inadempimento contrattuale alla Controparte che richieda l'adempimento di una prestazione;
 - vii. pretendere interessi di mora sui crediti scaduti nella misura pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla BCE, maggiorato di due punti e mezzo percentuali, calcolato sulla base di un anno di 360 giorni, computando i giorni di effettiva inadempienza;
 - viii. pretendere l'indennizzo delle perdite subite in conseguenza della situazione di inadempimento della controparte;
 - ix. applicare una penale ai sensi dell'articolo 20, ove non sia applicabile alcun rimedio ai sensi dei punti vii e viii di questo comma.

Articolo 19

(Rimedi a favore della Banca in caso di situazioni di inadempimento discrezionali della Controparte)

1. Al verificarsi di uno degli eventi di cui all'articolo 17, la Banca, senza pregiudizio di quanto previsto all'articolo 2, comma 5 può:

- a) comunicare alla Controparte per iscritto l'intenzione di risolvere, per tale ragione, con effetto immediato uno, alcuni o tutti i contratti relativi alle operazioni di politica monetaria in essere con la Controparte,

oppure

- b) diffidare per iscritto la Controparte a far cessare e/o venire meno la situazione di inadempimento e/o adempiere le proprie obbligazioni inadempite e/o porre rimedio alle conseguenze della situazione di inadempimento, assegnandole a tal fine un termine, non superiore a tre giorni lavorativi, scaduto il quale senza che sia cessata e/o venuta meno la situazione di inadempimento e/o la Controparte abbia adempiuto le proprie obbligazioni inadempite e/o posto rimedio alle conseguenze del proprio inadempimento, il contratto o i contratti indicati nella diffida si intendono risolti.

2. In relazione alle circostanze, la Banca, previa comunicazione o diffida ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 oppure, indipendentemente dall'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, previa comunicazione alla controparte avente ad oggetto il verificarsi di una delle situazioni di inadempimento di cui all'articolo 17, può:

- i. sospendere, limitare o escludere l'accesso della controparte alle operazioni di mercato aperto;
- ii. sospendere, limitare o escludere l'accesso della controparte alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti;
- iii. richiedere il rimborso anticipato di crediti non ancora scaduti o sottoposti a condizione;
- iv. avvalersi della compensazione nei confronti della Controparte, ai sensi dell'articolo 22.
- v. eccepire l'inadempimento contrattuale alla Controparte che richieda l'adempimento di una prestazione;
- vi. pretendere interessi di mora sui crediti scaduti nella misura pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla BCE, maggiorato di due punti e mezzo percentuali, calcolato sulla base di un anno di 360 giorni, computando i giorni di effettiva inadempienza;
- vii. pretendere l'indennizzo delle perdite subite in conseguenza della situazione di inadempimento della controparte.
- viii. applicare una penale ai sensi dell'articolo 20, ove non sia applicabile alcun rimedio ai sensi dei punti vi e vii.

Articolo 20

(Penali)

1. La Banca applica penali secondo le previsioni di cui agli articoli 154 e 155 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, nei casi e con le modalità di cui alle presenti Condizioni generali, nonché nei casi e con le modalità previste in disposizioni di politica monetaria direttamente applicabili adottate dalla BCE.

Articolo 21

(Effetti della risoluzione o del recesso)

1. In caso di recesso o risoluzione dei contratti, gli importi dovuti da ciascuna delle parti vengono determinati dalla Banca, in conformità a quanto previsto dai Contratti quadro.
2. Tenendo conto di tali importi, la Banca calcola, avvalendosi anche della compensazione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, il saldo netto finale pagabile dalla parte risultata debitrice.
3. La Banca comunica alla Controparte i risultati del calcolo di cui al comma 2. Dal giorno successivo alla data di effettuazione del calcolo, o, qualora la Controparte risulti debitrice, dalla data in cui essa riceve la comunicazione, il saldo netto finale risulterà liquido ed esigibile.

Articolo 22

(Compensazione)

1. La Controparte rinuncia ad avvalersi della compensazione di legge in relazione a rapporti o conti di qualsiasi genere o natura intrattenuti con la Banca per lo svolgimento di operazioni di politica monetaria e non, anche di deposito.
2. Al verificarsi di una delle situazioni di cui agli articoli 16 o 17 la Banca ha il diritto di avvalersi della compensazione nei confronti della Controparte, ancorché alcuno o tutti dei crediti non siano liquidi ed esigibili, senza obbligo di preavviso e/o formalità alcuna, utilizzando allo scopo tutte le somme depositate presso di essa dalla Controparte per operazioni di politica monetaria.
3. Dell'intervenuta compensazione la Banca dà pronta comunicazione alla Controparte.

Articolo 23

(Misure discrezionali basate su motivi prudenziali)

1. Per ragioni prudenziali, la Banca può adottare nei confronti della Controparte le misure discrezionali di cui all'art. 158 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali con riferimento alle fattispecie ivi previste.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, la Banca, per motivi prudenziali, limita l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema delle controparti considerate "in dissesto o a rischio di dissesto" dalle autorità competenti in base alle condizioni dettate all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a d), del Regolamento (UE) n. 806/2014 ovvero dettate dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 4, lettere da a) a d), della Direttiva 2014/59/UE. La limitazione opera in modo automatico, corrisponde al livello di accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema in essere al momento in cui tali controparti sono considerate "in dissesto o a rischio di dissesto" ed è efficace dal giorno seguente a quello nel quale l'autorità competente ha considerato la controparte "in dissesto o a rischio di dissesto". Tale limitazione fa salva ogni ulteriore misura discrezionale

eventualmente adottata dall'Eurosistema.

3. La Banca può adottare le misure discrezionali di cui al presente articolo anche sulla base di informazioni prudenziali fornite dalle controparti o dalle autorità di vigilanza. L'uso delle informazioni così acquisite avviene nel rispetto dei criteri di cui all'art. 158, comma 9 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.

Articolo 24

(Sospensione dall'accesso alle operazioni di politica monetaria in caso di applicazione di penali e in caso di violazioni in materia di riserva obbligatoria)

1. Congiuntamente all'applicazione di una penale ai sensi dell'articolo 20, la Banca dispone la sospensione della Controparte dall'accesso alle operazioni di mercato aperto nei casi e con le modalità di cui all'articolo 156 dell' Indirizzo sulle Caratteristiche generali.

2. In casi eccezionali, la Banca può disporre, congiuntamente all'applicazione della penale di cui all'articolo 20, la sospensione della Controparte dall'accesso a tutte le operazioni di politica monetaria ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 156, comma 5, dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.

3. L'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 può essere estesa, su decisione dell'Eurosistema, alle succursali della Controparte stabilite in altri Stati membri che hanno adottato l'euro. Qualora una Controparte di un membro dell'Eurosistema diverso dalla Banca incorra nelle misure di sospensione di cui ai commi 1 e 2, la Banca può disporre l'estensione dell'applicazione delle misure di sospensione alle succursali della Controparte inadempiente stabilite nel territorio della Repubblica.

4. La Banca può altresì disporre la sospensione dall'accesso a una o più delle operazioni di mercato aperto conformemente all'articolo 153, comma 2, dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.

5. Al verificarsi di una o più delle situazioni di cui ai commi precedenti, la Banca d'Italia comunica tempestivamente per iscritto la decisione assunta al destinatario. Qualora la decisione assunta abbia effetto immediato, la Banca provvede ad informare il soggetto interessato anche per le vie brevi.

Titolo IV

Disposizioni speciali in caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative

Articolo 25

(Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative)

1. La BCE può annunciare una "interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative", ai sensi dell'articolo 187 bis dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali. In tal caso:
 - a) le regolari operazioni di politica monetaria possono essere ritardate o annullate;
 - b) la BCE comunica le conseguenze dell'interruzione per le operazioni e gli strumenti di politica monetaria e, ove del caso, quali disposizioni speciali di cui alla Parte settima bis dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali applicare nella specifica circostanza.
2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, in linea con la comunicazione della BCE di cui al comma 1, lett. b) e fino al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 26:
 - a) alle operazioni di mercato aperto si applicano le disposizioni speciali di cui all'articolo 187ter dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali;
 - b) in relazione all'accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, si applicano le disposizioni speciali di cui all'articolo 187quater dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali;
 - c) non si applicano le penali di cui all'articolo 20 per il caso di inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 15 e 16 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, conformemente all'articolo 187quinquies dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.

Articolo 26

(Ripristino della normale operatività dopo un'interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative)

1. Allorché la BCE comunica sul proprio sito internet che le "disposizioni speciali" di cui alla Parte settima bis dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali cessano di avere applicazione, la Banca cessa di applicare le "disposizioni speciali" di cui all'articolo 25, comma 2).

Articolo 27

(Inadempimento in caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative)

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 25, comma 1, la Banca, fino al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 26, non applica l'articolo 19 nei confronti della Controparte che, per effetto dell'interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate

operative, non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni generali, dalle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e dai Contratti quadro relativi alle singole operazioni di politica monetaria.

Titolo V

Previsioni finali

Articolo 28

(Modifiche alla disciplina delle operazioni di politica monetaria)

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le presenti Condizioni generali e i Contratti quadro, la Guida OPM e rispettivi allegati, dandone comunicazione alle Controparti tramite PEC.
2. La Banca comunica alle controparti tramite PEC le modifiche di cui al comma 1 almeno quattordici giorni prima della data di cui all'articolo "Data di applicazione e decorrenza" della versione modificata delle Condizioni generali e/o dei Contratti quadro e/o della "Data di Applicazione" indicata nel frontespizio della versione modificata della Guida OPM e rispettivi allegati, quali oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1, salvo che un termine minore sia determinato dall'esigenza della Banca di rispettare i termini contenuti in atti della BCE per essa vincolanti.
3. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a partire, rispettivamente, dalla data specificata nell'articolo "Data di applicazione e decorrenza" della versione modificata delle Condizioni generali e/o dei Contratti quadro, nonché dalla "Data di Applicazione" indicata nel frontespizio della versione modificata della Guida OPM e rispettivi allegati, quali, oggetto di comunicazione ai sensi del medesimo comma 1.
4. La Banca informa tramite PEC le controparti dell'emanazione di atti di modifica dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali e di altri atti normativi della BCE richiamati dalle presenti Condizioni generali e/o dai Contratti quadro di norma almeno quattordici giorni prima della data di applicazione specificata nei medesimi atti di modifica.
5. Le modifiche di cui al comma 4 hanno effetto a partire dalla data di applicazione specificata nell'atto di modifica dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali e degli altri atti normativi della BCE di cui al comma 4.
6. La disciplina delle operazioni di politica monetaria quale risultante dalle presenti Condizioni generali e dai Contratti quadro può essere modificata da disposizioni direttamente applicabili adottate dalla BCE ai sensi dell'articolo 2, comma 3, anche in deroga a quanto disposto dai commi precedenti. La Banca comunica tempestivamente alle controparti le disposizioni di cui al presente comma tramite PEC.
7. Successivamente alla ricezione della comunicazione delle modifiche ai sensi del comma 1 o alla data di applicazione delle modifiche di cui ai commi 4 e 6, la partecipazione della Controparte a nuove operazioni come regolate dalla disciplina modificata costituisce accettazione delle modifiche così comunicate.

Articolo 29

(Legge applicabile)

1. La legge applicabile ai contratti relativi alle operazioni di politica monetaria, alle operazioni di politica monetaria e a tutti i rapporti a esse connessi è quella italiana che trova applicazione anche per quanto non previsto nelle presenti Condizioni generali e nei Contratti quadro.

Articolo 30

(Foro competente)

1. Per ogni controversia tra la Banca e la Controparte in dipendenza dei rapporti di cui alle operazioni di politica monetaria, il Foro competente è in via esclusiva quello del luogo in cui è situata l'amministrazione centrale della Banca.

2. Quanto previsto dal comma 1 non limita il diritto della Banca ad avviare procedimenti nelle sedi giudiziali di qualsiasi altro Paese la cui giurisdizione sia competente.

Articolo 31

(Rimborsi di spese, commissioni e tariffe)

1. La Controparte è tenuta a corrispondere alla Banca i rimborsi di spese e le altre commissioni e tariffe calcolate nelle misure e secondo le modalità stabilite dalla Banca medesima.

Articolo 32

(Invalidità o inefficacia parziale)

1. Ogni disposizione e previsione contenuta nelle presenti Condizioni generali, nelle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e nei Contratti quadro deve considerarsi valida ed efficace nonostante l'eventuale inefficacia o invalidità di qualunque altra disposizione o previsione dei predetti contratti.

Articolo 33

(Modalità di calcolo degli interessi per le operazioni di politica monetaria)

1. Il calcolo degli interessi nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema avviene con le modalità di cui all'articolo 174 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.

Articolo 34

(Trattamento dei dati personali)

1. La Controparte dichiara di aver preso visione e accettare l'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A alle presenti Condizioni generali e di aver acquisito il

consenso dei contatti della Controparte medesima alla comunicazione alla Banca d'Italia e al trattamento dei dati personali.

Articolo 35

(Data di applicazione e decorrenza)

1. La presente versione delle Condizioni generali si applica a decorrere dal 6 maggio 2024.